REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 546/83, che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni sottoscritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 546/83 della Commissione [4] prevede all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, un meccanismo che consente di mantenere entro determinati limiti quantitativi il volume complessivo dei vini da tavola consegnati a tale distillazione ;

considerando che dall'evoluzione della situazione del mercato risulta che il volume adottato rischia di essere insufficiente per rendere possibile un durevole risanamento del mercato ; che è pertanto necessario aumentare, nei limiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, il quantitativo inizialmente previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 546/83, pur lasciando sussistere il meccanismo di riduzione dei quantitativi fissati ;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, allo scadere del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, il quantitativo totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni è superiore tuttavia del 23 % circa al quantitativo così riveduto ; che, stando così le cose, è opportuno limitare la distillazione al quantitativo previsto, riducendo pertanto di detta percentuale il quantitativo che figura in ogni contratto e dichiarazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 546/83 è sostituito dal seguente testo :

« 6. Qualora, dalle comunicazioni di cui al paragrafo 5, risulti che il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti presentati agli organismi d'intervento superi 4 300 000 ettolitri, il quantitativo iscritto in ciascun contratto viene ridotto proporzionalmente entro il limite del quantitativo minimo di cui al paragrafo 2, terzo comma ».

Articolo 2

1. Il quantitativo di vini da tavola, che figura in ogni contratto di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 546/83 e ogni dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è diminuito del 23 %.

2. Le tolleranze di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 546/83 sono calcolate rispetto al quantitativo di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione dopo la diminuzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione